



Avv. MARIO LUPI
 NOTAIO IN ROMA
 Via M. Prestinari, 13
 00195 ROMA
 Tel. 06/32.23.633 - 32.23.406
 Fax 32.23.528

REPERTORIO N.39607

RACCOLTA N. 9573

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE ONLUS

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladue, il giorno quattro del mese di dicembre,
 4 dicembre 2002

in Roma, alla Via Po n. 23;

avanti a me Dott. Mario LUPI, Notaio in Roma, con Ufficio in Via Marcello Prestinari N. 13, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza l'assistenza dei testimoni, per espressa e concorde rinuncia fattane dai Comparenti, con il mio consenso,

SONO PRESENTI I SIGNORI:

- **BALSAMO STEFANO** nato a Catania (CT) il 10 novembre 1943 e residente in Roma (RM), Via Bevagna n. 114, managing director, Codice Fiscale: BLS SFN 43S10 C351D;
- **FEDELI GIAMPIERO** nato a Roma il 24 giugno 1951 e residente in Roma (RM), Via Giuseppe Zanardelli n. 20, medico chirurgo, Codice Fiscale: FDL GPR 51H24 H501E;
- **CUSCINA' MAURIZIO** nato a San Marcello Pistoiese (PT) il 28 febbraio 1944 e residente in Roma (RM), Via Moneglia n. 15, dottore in scienze strategiche, Codice Fiscale: CSC MRZ 44B28 H9800;
- **CUCCHIARA MAURIZIO** nato a Torino (TO) il 26 ottobre 1958 e residente in Roma (RM), Via del Consolato n. 9, executive director, Codice Fiscale: CCC MRZ 58R26 L219L;
- **FRANCESCHI OLIVIERO** nato a Roma (RM) il 12 ottobre 1939 e residente in Roma (RM), Via Gallarate n. 15, fiscalista, Codice Fiscale: FRN LVR 39R12 H501I;
- **RIDOLA MARIO GIUSEPPE** nato a Taranto (TA) il 4 gennaio 1954 e residente in Roma (RM), Via Albricci n. 28, avvocato, Codice Fiscale: RDL MGS 54A04 L049U;
- **BALSAMO CARMELO** nato a Palermo (PA) l'11 gennaio 1945 e residente in Ciampino (Roma), Via del Roseto n. 9, comandante pilota, Codice Fiscale: BLS CML 45A11 G273R;
- **GERACE MARIA GABRIELLA** nata a Gioia Tauro (RC) il 22 luglio 1956 e residente in Roma (RM), Via Bevagna n. 114, imprenditrice, Codice Fiscale: GRC MGB 56L62 E041E;

Sono certo io Notaio dell'identità personale dei Comparenti, cittadini italiani, i quali, con il presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

I Signori BALSAMO STEFANO, FEDELI GIAMPIERO, CUSCINA' MAURIZIO, CUCCHIARA MAURIZIO, FRANCESCHI OLIVIERO, RIDOLA MARIO GIUSEPPE, BALSAMO CARMELO e GERACE MARIA GABRIELLA, dichiarano di costituire, come con il presente atto costituiscono, ai sensi degli Artt. 14 e segg. C.C., una Associazione denominata:

"CANOVALANDIA - ONLUS" ,

regolata come ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), ai sensi degli artt. 10 e seguenti del D.L.vo 4 di-

Esente da bollo ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

REGISTRATO A ROMA 3

IL 06/ 12 / 2002

AL N° 017491 Serie 1

CON EURO 129,11



cembre 1997 n. 460.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione, anche mediante l'utilizzo dell'acronimo "ONLUS".

L'associazione è apolitica, laica ed indipendente e senza fini di lucro.

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in Roma, Via Cicerone n. 49.

La sede può essere trasferita ad altro luogo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci presa nei termini di legge e dello Statuto.

L'associazione, previa Deliberazione Assembleare, potrà aprire sedi secondarie, agenzie, rappresentanze ed uffici sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3

L'Associazione ha come scopo esclusivo finalità di solidarietà sociale, da realizzare tramite attività che abbiano prevalentemente effetto, nei confronti di persone svantaggiate, in quanto anziane e/o portatrici di disabilità fisiche, psichiche o versino in stato di indigenza e di bisogno.

L'Associazione, senza scopo di lucro, persegue gli scopi sotto elencati, mediante lo svolgimento di attività nei seguenti settori di cui all'elencazione riportata nella lettera a) dell'Articolo 10. del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e precisamente:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
 - 2) assistenza sanitaria;
 - 3) beneficenza;
 - 4) istruzione;
 - 5) formazione;
 - 6) sport dilettantistico;
 - 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939 n. 1089, ivi compresi i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1049;
 - 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 - 9) promozione della cultura e dell'arte;
- il tutto mediante lo svolgimento di attività da svolgersi negli ambiti come in appresso si descrivono:

A. DIVULGAZIONE

- svolgere o coadiuvare ogni tipo di iniziativa diretta o indiretta ritenuta utile allo scopo, concretamente praticabile, compatibile con la propria natura non lucrativa: riunioni scientifiche, convegni, tavole rotonde; mostre, manifestazio-

ni, gare sportive ed in particolare tra gli altri tornei di calcio, calcetto, calciotto, tennis e golf; centri di ricerca e studio; sviluppo di banca dati; pubblicazioni editoriali, nel rispetto della normativa in materia, da divulgare prevalentemente tra i Soci; organizzazione di interscambio formativo via internet; organizzazione di teleconferenze; promozione di iniziative legislative ed amministrative.

B. FORMAZIONE

Organizzare e finanziare attività di formazione tecnico - pratica dei partecipanti alle attività sportive e di aggiornamento specialistico di personale addetto alle attività sportive, (allenatori, arbitri, medici sportivi ecc.) in Italia e all'estero, anche attraverso elargizione di borse di studio.

C. COLLABORAZIONE

Con terzi, soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, Accademie, Università, Enti di Ricerca, Società Scientifiche, Ordini Professionali, Ospedali, Aziende farmaceutiche, Enti senza scopo di lucro, Enti Culturali ed in genere qualsiasi soggetto interessato allo stesso fine.

D. SCOPI UMANITARI

L'associazione è regolata dallo statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Previo mandato, l'Associazione potrà rappresentare gli interessi di privati, di enti sia privati che pubblici, di istituzioni sia nazionali che internazionali, di istituzioni e governi, gestirne ed amministrarne beni ed attività secondo mandato, purchè tali attività siano direttamente connesse a quelle sopra menzionate.

Per quanto sopra detto l'Associazione ONLUS, senza finalità alcuna di lucro anche per quanto potrà attivare in base all'articolo 10, lettera a), del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 che è parte integrante dell'oggetto sociale, intende operare principalmente a favore di soggetti: portatori di handicap, residenti in comunità confinate, immigrati, non abbienti, alcoolisti, tossicodipendenti, vittime della violenza, terremotati o colpiti da calamità naturali e non, cassa integrati, residenti in zone disagiate o svantaggiate, ragazze madri e ragazzi padri, alle famiglie numerose, agli italiani residenti all'estero e di ogni altro soggetto non ancora pienamente integrato nell'Unione Europea.

Per la realizzazione degli scopi sopra elencati, l'associazione potrà raccogliere fondi sia in denaro che in natura, provenienti da finanziamenti, commissioni e donazioni sia privati che pubblici, da enti ed istituzioni nazionali ed internazionali, da imprese, società ed istituti di credito, purchè direttamente ed esclusivamente utilizzabili per il sostentamento delle proprie attività.



L'Associazione dovrà utilizzare i proventi e reinvestire eventuali utili maturati, comprovati dal bilancio, derivanti dalle attività svolte, in azioni mirate allo sviluppo sociale.

L'associazione viene costituita sotto il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' fatto obbligo per l'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1996 n. 662, salvo diverse disposizioni di legge.

L'Associazione "CANOVALANDIA - ONLUS" ha come fine esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, pertanto è espressamente vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D.L.vo 4 dicembre 1997 n. 460, ad eccezione di quelle attività ad esse direttamente connesse, da svolgersi per la realizzazione degli scopi dell'Associazione ed in modo non prevalente.

L'Associazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle sopra citate, se non alle stesse direttamente connesse.

L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale e si dichiara costituita secondo quanto disciplinato, relativamente al rapporto associativo, nella lettera h) dell'art. 10 del D. L.vo 460/1997.

L'Associazione sarà iscritta presso l'Anagrafe unica delle ONLUS ai sensi dell'art. 11 D. L.vo 460/1997 e D.M. 19 gennaio 1998.

ARTICOLO 4

L'Associazione è retta dallo Statuto che, previa lettura da me Notaio datane ai Componenti, firmato dagli stessi e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", quale sua parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 5

L'Amministrazione dell'Associazione viene affidata, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, ad un Consiglio Direttivo, nella persona dei Signori:

- Balsamo Stefano, sopra generalizzato, quale Presidente;
- Gerace Maria Gabriella, sopra generalizzata, Vice - Presidente;
- Franceschi Oliviero, sopra generalizzato, membro;

- Fedeli Giampiero, sopra generalizzato, membro;
- Cucchiara Maurizio, sopra generalizzato, membro.

I Consiglieri, come sopra nominati e presenti dichiarano di accettare la conferita carica e che nei loro confronti non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla vigente normativa di legge in materia.

I costituenti, all'unanimità, dichiarano di soprassedere, in questa sede, alla nomina del Tesoriere e dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, le cui funzioni, nel frattempo, saranno svolte nell'ambito del Consiglio Direttivo.

Al Presidente viene conferito il mandato di svolgere tutte le pratiche occorrenti per ottenere il riconoscimento giuridico dell'Associazione, ai sensi dell'art. 12 C.C., abrogato, e così come sostituito dall'articolo 1 e seguenti del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.ro 361, al fine di ottenere l'attribuzione della personalità giuridica.

ARTICOLO 6

La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'Associazione durante il primo anno, verrà determinata dall'apposita Assemblea dei soci fondatori, che sarà riunita su iniziativa del Presidente del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7

Le spese tutte e consequenziali del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Il presente Atto Costitutivo ed allegato Statuto, così come tutte le copie occorrenti per l'adempimento di tutte le formalità di Legge in ordine alla pubblicità dell'atto stesso, godono dell'esenzione dall'imposta di Bollo, così come previsto dall'Articolo 17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.


Il presente atto sarà registrato con l'imposta fissa di registro così come previsto dall'Art. 22 del su-citato D. Leg.vo n. 460/1997.

I Componenti delegano i Signori: Maurizio Cuscina e Carmelo Balsamo, ad apporre le sottoscrizioni marginali sul presente atto Costitutivo ed allegato Statuto.

Del che richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzi meccanici consentiti dalla Legge e per aggiunte a mano e di mia mano su tre fogli, occupati per intere pagine undici e parte della dodicesima.

Questi, da me interpellati, lo hanno in tutto riconosciuto e dichiarato conforme alla loro volontà.

F.TI: STEFANO BALSAMO - GIAMPIERO FEDELI - MAURIZIO CUSCINA' - CUCCHIARA MAURIZIO - FRANCESCHI OLIVIERO - MARIO GIUSEPPE RIDOLA - CARMELO BALSAMO - MARIA GABRIELLA GERACE - **MARIO LUPI** NOTAIO.



Copia conforme all'originale debitamente firmata e

conforme di legge, che si rilascia per uso FISCALE

Roma 27 novembre 2012

Med. un. Lepri res ✓

